

**Concordato minore ASD LECCO CALCIO A 5 e del Presidente obbligato
in solido sig.ra ELENA IONEL – n. 1-2/2026**

Giudice Delegato: Dario Colasanti

Istanza n. 4

Oggetto: Istanza di archiviazione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

Concordato minore: ASD LECCO CALCIO A 5 e del Presidente obbligato in solido ELENA IONEL

Giudice Delegato: Dott. DARIO COLASANTI

Gestore della Crisi: Dott. MASSIMO ALBINO ZUCCHI

Imposta di registro sentenza di omologa concordato minore: assolta in data 06.02.2026

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Dott. Massimo Albino Zucchi, commercialista iscritto all'ODCEC di Lecco numero 287 Sez. A, con studio a Lecco in Piazza Cermenati / Vicolo Granai n. 4, c.f.: ZCCMSM72P12E507Y;

PREMESSO CHE

- in data 08.08.2024 l'ASD LECCO CALCIO A5, partita iva e c.f. 02596750139, con sede a Suello (LC) in via Annone n. 3, in persona del suo Presidente sig.ra IONEL ELENA, nonché la sig.ra IONEL ELENA in proprio, c.f. NLILNE82E60Z129O, nata a Vaslui (Romania) il 20.05.1982 e residente a Lecco in Via Palestro n. 1, assistite e rappresentate dall'avv. Luca Perego, c.f. PRGLCU67A06E507N, con studio in Lecco, Corso Matteotti 4/B, tel. 0341.283799, fax 0341.282102, pec luca.perego@lecco.pecavvocati.it, mail ordinaria info@studioperego.com, hanno depositato presso l'OCC n. 180 ODCEC di Lecco l'istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal CCII;
- l'OCC ricevente la domanda in oggetto ha nominato lo scrivente quale Gestore della Crisi ai fini del deposito del ricorso avanti il Tribunale di Lecco, per la formulazione di una proposta di concordato minore ex art. 74 CCII;
- in data 16.09.2024 lo scrivente ha accettato l'incarico, dando corso alle attività di sua spettanza;
- con decreto del 16.10.2025, notificato in data 17.10.2025, il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo proposta da ASD LECCO



CALCIO A5, con effetti anche nei confronti del Presidente dell'Ente IONEL ELENA, responsabile in solido ai sensi dell'art. 79, comma 4, CCII, assegnando ai creditori il termine di 30 giorni (decorrenti dal 24.10.2025) per l'espressione del proprio voto in merito alla proposta formulata;

- in data 24.10.2025 il Gestore ha quindi provveduto ad effettuare le comunicazioni ai creditori;
- in data 27.11.2025 lo scrivente ha depositato la relazione sui voti pervenuti, dando atto del mancato raggiungimento delle maggioranze;
- con decreto del 15.12.2025 il G.D. ha fissato udienza di omologa del concordato minore per la comparizione delle parti alla data del 7.1.2026 (udienza cartolare), con onere in capo al Gestore di depositare il proprio motivato parere 5 giorni prima dell'udienza;
- **con sentenza dell'08.01.2026, notificata in data 09.01.2026, è stato omologato il concordato minore con assegnazione al Gestore della Crisi dell'onere di vigilanza sul suo esatto adempimento;**

CONSIDERATO CHE

- la proposta concordataria è stata elaborata al fine di consentire all'associazione di proseguire la propria attività, mantenendo la propria natura no-profit e continuando a genere un'utilità sociale;
- la proposta concordataria prevedeva:
 - **la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo e condizionatamente alla sua omologa, della somma complessiva di euro 80.000,00 (oltre ad euro 13.000,00 in via di definizione);** importo notevolmente superiore all'ipotetico valore liquidatorio delle poste attive dell'ASD, quantificabile sommariamente in euro 5.000,00
 - il riparto dell'importo di euro 80.000,00 (oltre dell'eventuale sopravvenienza attiva stimabile in euro 13.000) come segue:
 - a) per una somma pari al controvalore liquidatorio del patrimonio dell'associazione: secondo la regola c.d. della *"priorità assoluta"* - *Finanza Interna*;
 - b) per la somma restante: in favore dei crediti privilegiati declassati al chirografo (in quanto non soddisfatti integralmente con la Finanza Interna) e dei creditori chirografari *ab origine*, secondo la regola di riparto della c.d. *"priorità relativa"* - *Finanza Esterna*;
 - **l'estensione della Proposta di Concordato Minore** alla sig.ra Elena Ionel, con esclusivo riferimento al debito, su di essa gravante in via solidale con l'ASD, ai sensi dell'art. 79, comma 5, CCII che prevede che *"Il concordato minore non pregiudica i diritti dei*



creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto”;

- i pagamenti previsti in favore dei creditori con la finanza esterna da eseguirsi entro 60 giorni dalla data dell'omologa (09.01.2026 – 10.03.2026);
- la sostituzione della Ionel quale Presidente con altro soggetto.

* * *

Tutto ciò premesso ed evidenziato, lo scrivente espone l'attività posta in essere dall'ASD in ottemperanza al piano concordatario:

1) IN MERITO ALLA VARIAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In data 04.02.2026 l'ASD Calcio a 5 Lecco ha provveduto alla modifica dell'organo amministrativo come indicato nella proposta concordataria.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, ha infatti provveduto ad eleggere quali componenti del Consiglio Direttivo:

- Marcello Maruccia
- Alessio Stefanoni
- Fabrizio Micheli.

I consiglieri eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto (**all. 1 – verbale assemblea e verbale consiglio direttivo**).

* * *

2) IN MERITO ALL'INCASSO DELLA FINANZA ESTERNA

In ottemperanza al piano concordatario ed agli impegni allegati ad esso, entro il termine dei 30 giorni dalla data della sentenza di omologa, il Gestore è stato notiziato dell'assolvimento da parte dei terzi al versamento dell'importo complessivo di euro 80 mila in favore della ASD Calcio a 5 Lecco (**all. 2 – assegni circolari**).

Tale somma è stata versata su un conto corrente dedicato alla procedura ai fini della predisposizione ed esecuzione del conseguente riparto della stessa in favore dei creditori.

* * *

3) IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DELLA FINANZA ESTERNA

In data 10.03.2026, in ragione dell'intervenuto incasso dell'importo complessivo di euro 80 mila, la debitrice ha provveduto ad eseguire i pagamenti di cui al primo progetto di riparto parziale - comunicato ai creditori in data 03.03.2026 - come segue :

- dei creditori privilegiati per un importo pari ad euro 5.000, nei limiti del valore di realizzo in ipotesi liquidatoria



- dei crediti chirografari suddivisi in tre classi:
 - CLASSE 1 – crediti privilegiati stralciati (per la quota eccedente il valore di liquidazione) - soddisfo 9,21%
 - CLASSE 2 – crediti chirografari verso istituti di credito garantiti da terzi - soddisfo 2,50%
 - CLASSE 3 – altri crediti chirografari ab origine (che accoglie i crediti erariali di natura chirografaria e l'istituto di credito non garantito da terzi) – soddisfo 2,50%.

(all. 3 – progetto di riparto parziale / all. 4 – pagamenti eseguiti riparto parziale).

* * *

4) IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DELLA SOPRAVVIVENZA ATTIVA

In data 20.03.2026 il Gestore è stato notiziato dell'introito dell'ulteriore sopravvenienza di euro 13 mila con accredito sul conto corrente dedicato alla procedura.

In ragione dell'intervenuto integrale pagamento delle spese di giustizie da parte del terzo (*compenso advisor, compenso OCC, imposta di registro sentenza di omologa e spese gestione procedura*), l'ASD ha quindi provveduto – in data 01.04.2026 - alla distribuzione dell'ulteriore posta attiva in favore dei creditori chirografari, in conformità al progetto di riparto finale anticipato ai creditori in data 26.03.2026 ***(all. 5 – progetto di riparto parziale / all. 6 – pagamenti eseguiti riparto parziale).***

* * *

In ragione di quanto sopra, si può quindi evidenziare come la società abbia assolto al pagamento dei debiti concordatari in coerenza con l'originario impegno concordatario.

Lo scrivente, nella sua qualità di Gestore della Crisi

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma la chiusura della procedura n. 1-2/2026 in capo a ASD LECCO CALCIO A5 - anche con liberazione del coobbligato sig.ra Elena Ionel (limitatamente ai debiti per i quali sussiste la solidarietà con l'ASD) - in ragione del completamento dei pagamenti previsti dal piano concordatario.

Lecco, 09/4/26

Massimo Albino Zucchi

